



Determinazione n. 33 del 24/01/2022

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG INTERNA ALLA ZONA ARTIGIANALE NELLA FRAZIONE DI SCHIETI (TAV.201.III.B13 SCHIETI ZONA D2).

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 6 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - URBANISTICA - EDILIZIA SCOLASTICA - GESTIONE RISERVA NATURALE STATALE "GOLA DEL FURLO"
BARTOLI MAURIZIO**

VISTO il D.Lgs. 152/2006, concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la D.G.R. n.1647 del 23/12/2019, con la quale sono state approvate le nuove linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, che hanno revocato le precedenti, di cui alla D.G.R. 1813/2019;

VISTO il Documento di indirizzo per la VAS, emanato dalla Regione Marche con Decreto n. 13 del 17 gennaio 2019;

VISTA la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992, concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

VISTA la L. 241/1990, concernente le norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTA l'istanza presentata dal Comune di Urbino in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con prott. n° 40553 e n° 40573 del 23/12/2021, per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS semplificata, ai sensi paragrafo A.3, del comma 5, della D.G.R. 1647/2019, inerente la Variante parziale al PRG interna alla zona artigianale nella frazione di Schieti - TAV.201.III.B13 Schieti Zona D2;

Determinazione n. 33 del 24/01/2022

EVIDENZIATO che in base a quanto stabilito dall'art. 19 della L.R. 6/07, l'autorità competente per il procedimento in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 6 *Pianificazione Territoriale - Urbanistica - Edilizia Scolastica - Gestione Riserva Naturale Statale "Gola del Furlo"*;

VISTO il parere istruttorio prot. n. 1635 del 20/01/2022, a firma della responsabile della P.O. Arch. Marzia Di Fazio, che si allega come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;

RITENUTO di condividere completamente e di assumere quale proprio il suddetto parere;

EVIDENZIATO che il sottoscritto non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, così come previsto dall'art. 6-bis della L. 241/1990;

ACCERTATO che la responsabile della P.O. Arch... Marzia Di Fazio, non si trova in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale nei confronti dei destinatari del presente atto, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990, così come dichiarato nel parere istruttorio allegato alla presente determinazione;

VISTO l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

VISTO l'art. 6 della legge n. 241/90;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

DETERMINA

- 1) DI ESCLUDERE DALLA PROCEDURA DI VAS, ai sensi del paragrafo A.3, comma 5, della D.G.R. 1647/2019, la variante parziale al PRG interna alla zona artigianale nella frazione di Schieti - TAV.201.III.B13 Schieti Zona D2 del Comune di URBINO, per le motivazioni espresse nel parere istruttorio prot. n. 1635 del 20/01/2022, allegato come parte integrante e sostanziale alla presente determinazione;
- 2) DI STABILIRE LE SEGUENTI CONDIZIONI, in base alle valutazioni espresse nel suddetto parere istruttorio:
 - **Al fine di mitigare e compensare l'incremento di superficie edificabile previsto con la variante e migliorare la sostenibilità ambientale dell'intervento, si prescrive la realizzazione di una superficie boscata con piantumazioni ad alto fusto e autoctone, avente una ampiezza pari a quella sottratta (1.450 mq), da realizzarsi nell'adiacente zona adibita a verde pubblico.**
- 3) DI EVIDENZIARE che:
 - a) nelle delibere di adozione e approvazione della variante si dovrà dare atto dell'esito della presente verifica di assoggettabilità a VAS;

Determinazione n. 33 del 24/01/2022

c) qualora in sede di adozione della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, nell'ambito delle competenze previste dalla L.R. 34/92, si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità in forma semplificata.

- 4) DI TRASMETTERE la presente determinazione al Comune di URBINO;
- 5) DI PROVVEDERE alla pubblicazione in forma integrale del presente Provvedimento Dirigenziale sull'Albo Pretorio on-line dell'Ente e di inserirlo altresì ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013 n. 33, nell'elenco dei provvedimenti Dirigenziali pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ente;
- 6) DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni, facendo salvi eventuali diritti di terzi;
- 7) DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 8) DI DARE ATTO che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio, titolare della P.O. 6.3 "Urbanistica - VAS", e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 9) DI RAPPRESENTARE, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Il Dirigente
BARTOLI MAURIZIO
sottoscritto con firma digitale

MDF\lg - R:\Uzone\URBA\01-6-97\141URBA\1421VAS\21vas\21UB40503.doc
class 009-7 F.143/2021

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - PROVVEDIMENTO FINALE - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG INTERNA ALLA ZONA ARTIGIANALE NELLA FRAZIONE DI SCHIETI (TAV.201.III.B13 SCHIETI ZONA D2).

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 70 / 2022

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 24/01/2022

Il responsabile della P.O. 6.3
DI FAZIO MARZIA

sottoscritto con firma elettronica

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... delfirmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge

Pesaro, ___/___/___

TIMBRO

Firma

--



Prot. n.

Pesaro, 20/01/2022

Class. 009-7 F.143/2021

Cod. Proc. VS21UB405

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG INTERNA ALLA ZONA ARTIGIANALE NELLA FRAZIONE DI SCHIETI - TAV.201.III.B13 SCHIETI ZONA D2.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 1647 del 23/12/2019, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

Il Comune di Urbino, con note prott. n. 32992 e n. 32993 del 22/12/2021, ricevuta in data 22/12/2021, acquisita agli atti con prott. n° 40553 e n° 40573 del 23/12/2021, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata riguardante la Variante parziale al PRG interna alla zona artigianale nella frazione di Schieti - TAV.201.III.B13 Schieti Zona D2.

La documentazione acquisita agli atti è la seguente:

- "Rapporto preliminare di screening semplificato" (modulo regionale approvato con Decreto VAA n. 13 del 17 gennaio 2020);
- 01_Relazione Screening VAS);
- 02_Estratto planimetria catastale;
- 03_Estratto planimetria PRG vigente;
- 04_estratto con foto aerea;
- 05_estratto planimetria con vincolo paesaggistico;
- 06_estratto planimetria con Tutele di PRG adeguato al PPAR;
- 07_estratto planimetria con cartografia PAI;



- 08_estratto tav. 1 piano particolareggiato vigente;
- 09_estratto tav. 2 piano particolareggiato vigente;
- 10_estratto tav. 1 piano particolareggiato variante;
- 11_estratto tav. 2 piano particolareggiato variante.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 40695 del 23/12/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento.

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante in oggetto interessa una zona artigianale ubicata in località Schieti del Comune di Urbino su cui è insediata da diversi anni la ditta "L.M.V. S.R.L." per lavorazioni meccaniche verniciatura, che necessita di ampliare la propria attività.

L'area in questione è inserita nella zona D2 della tav.201.III.B13 del P.R.G. vigente la cui normativa è di seguito specificata (201.III-A2-Norme tecniche di attuazione All.1: Specifiche urbanistiche: criteri quantitativi e qualitativi):

"E' area a specifica destinazione produttiva, disciplinata da piano attuativo; vale quanto in esso previsto. Sono possibili varianti che non modificano il perimetro, il dimensionamento e le dotazioni di aree per standards pubblici".

Il piano attuativo richiamato dal vigente PRG è il piano particolareggiato a destinazione artigianale approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 513 del 20/06/1977. Tale piano coinvolge una vasta area che il PRG vigente ha classificato in tre distinte zone: B4, D2 e D3, individuate nella tavola 201.III. B13, quasi interamente edificate secondo le previsioni del piano particolareggiato del 1977.

La ditta proprietaria del suddetto opificio ha richiesto al Comune di Urbino di ampliare la propria attività su un terreno limitrofo, di proprietà comunale, classificato dall'allora piano particolareggiato come "verde agricolo". L'area oggetto di richiesta è identificata catastalmente al foglio 19 mappale 917p., 494, 745p., 774. L'Amministrazione Comunale ha accolto favorevolmente tale richiesta e dopo l'approvazione della variante procederà all'alienazione della porzione di terreno interessata.

In base a quanto dichiarato dal Comune di Urbino l'area, ad oggi, risulta dotata delle urbanizzazioni derivanti dall'attuazione del piano, avvenuta negli anni 80 e 90, ed è quasi interamente edificata.

Le indicazioni dettate dal piano particolareggiato per l'area in esame prevedono la possibilità di poter edificare l'intera superficie produttiva ad esclusione di una fascia di 10 m dal limite della strada di lottizzazione e di una fascia di 10 m dal limite della zona identificata come "verde agricolo", lungo tutto lo sviluppo longitudinale della zona in questione.

La proposta di variante prevede un allargamento dell'area edificabile mediante lo spostamento del limite della zona edificabile di 10 m verso la zona di "verde agricolo" per una lunghezza di 145 m, per una superficie



complessiva di 1.450 mq (145 mt. X 10 mt.), con conseguente traslazione della fascia libera inedificabile di 10 m dalla zona a "verde agricolo".

Contestualmente, la superficie residuale dell'attuale zona a "verde agricolo" di proprietà comunale, pari a 3.096 mq, verrà destinata a zona di "verde pubblico" al fine di incrementare la dotazione territoriale di standards dell'area artigianale.

L'area non interferisce con vincoli ambientali particolari se non una piccola porzione posta ad ovest del comparto produttivo, ricadente catastalmente nei mapp.li 917 e 745 del foglio 19, caratterizzata dalla presenza del vincolo di cui all'art.142 punto c del D.lgs. 42/2004, acque pubbliche (150 m tutela corsi d'acqua).

3. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Nonostante la variante in esame determini un incremento della superficie edificabile per l'ampliamento di una attività produttiva, facendo venir meno una delle condizioni necessarie per rientrare fra i casi che possono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, di cui al comma 5 del paragrafo A.3), della D.G.R. n. 1647/2019, l'ufficio scrivente ha ritenuto di non respingere l'istanza avanzata dal Comune in quanto la documentazione presentata ha consentito di effettuare una valutazione appropriata rispetto alla significatività degli impatti generati dalla variante medesima.

Alla luce di quanto descritto al paragrafo precedente;

Visto il contesto produttivo nel quale risulta inserita l'area di variante, già urbanizzato e quasi completamente edificato;

Considerato che nell'area oggetto di variante non sono presenti particolari vincoli e/o tutele ambientali, fatta eccezione di una piccola porzione residuale, posta ad ovest del comparto produttivo, ricadente all'interno del vincolo di tutela dei corsi d'acqua (150 mt.), di cui all'art.142 punto c del D.lgs. 42/2004;

Tenuto conto che ai fini dell'approvazione della variante medesima dovrà comunque essere acquisito il parere della Regione Marche, ai fini della compatibilità geomorfologica ed idraulica, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 22/2011;

Evidenziato che verranno incrementati gli standard urbanistici prevedendo una zona di verde pubblico;

Questo ufficio ritiene che l'attuazione della variante in oggetto, proposta dal Comune di Urbino, non determini alcun impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l'assoggettamento a VAS.

Si ritiene tuttavia necessario richiedere una misura di mitigazione che possa compensare l'incremento di superficie edificabile previsto con la variante e migliorare la sostenibilità ambientale dell'intervento prescrivendo la realizzazione di una superficie boscata con piantumazioni ad alto fusto e autoctone, avente una ampiezza pari a quella sottratta (1.450 mq), da realizzarsi nell'adiacente zona adibita a verde pubblico.



4. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, a condizione che siano ottemperata la prescrizione evidenziata al precedente paragrafo 3.

La Responsabile della P.O. 6.3 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

La Responsabile della P.O. 6.3
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente



Prot. n.

Pesaro, 20/01/2022

Class. 009-7 F.143/2021

Cod. Proc. VS21UB405

OGGETTO: COMUNE DI URBINO - VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS SEMPLIFICATA AI SENSI DEL PARAGRAFO A3, COMMA 5, DGR 1647/2019 - VARIANTE PARZIALE AL PRG INTERNA ALLA ZONA ARTIGIANALE NELLA FRAZIONE DI SCHIETI - TAV.201.III.B13 SCHIETI ZONA D2.

PARERE ISTRUTTORIO

1. PREMESSA

Le linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), approvate con DGR Marche n. 1647 del 23/12/2019, prevedono una procedura semplificata della verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06, per i casi di varianti agli strumenti urbanistici generali, di piani attuativi e loro varianti, che non determinano incremento del carico urbanistico, che non contemplano trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse e non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo le modalità stabilite al comma 5, paragrafo A.3 delle citate linee guida.

Il Comune di Urbino, con note prott. n. 32992 e n. 32993 del 22/12/2021, ricevuta in data 22/12/2021, acquisita agli atti con prott. n° 40553 e n° 40573 del 23/12/2021, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità in forma semplificata riguardante la Variante parziale al PRG interna alla zona artigianale nella frazione di Schieti - TAV.201.III.B13 Schieti Zona D2.

La documentazione acquisita agli atti è la seguente:

- "Rapporto preliminare di screening semplificato" (modulo regionale approvato con Decreto VAA n. 13 del 17 gennaio 2020);
- 01_Relazione Screening VAS);
- 02_Estratto planimetria catastale;
- 03_Estratto planimetria PRG vigente;
- 04_estratto con foto aerea;
- 05_estratto planimetria con vincolo paesaggistico;
- 06_estratto planimetria con Tutele di PRG adeguato al PPAR;
- 07_estratto planimetria con cartografia PAI;



- 08_estratto tav. 1 piano particolareggiato vigente;
- 09_estratto tav. 2 piano particolareggiato vigente;
- 10_estratto tav. 1 piano particolareggiato variante;
- 11_estratto tav. 2 piano particolareggiato variante.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. 40695 del 23/12/2021, ha comunicato l'avvio del procedimento.

2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE

La variante in oggetto interessa una zona artigianale ubicata in località Schieti del Comune di Urbino su cui è insediata da diversi anni la ditta "L.M.V. S.R.L." per lavorazioni meccaniche verniciatura, che necessita di ampliare la propria attività.

L'area in questione è inserita nella zona D2 della tav.201.III.B13 del P.R.G. vigente la cui normativa è di seguito specificata (201.III-A2-Norme tecniche di attuazione All.1: Specifiche urbanistiche: criteri quantitativi e qualitativi):

"E' area a specifica destinazione produttiva, disciplinata da piano attuativo; vale quanto in esso previsto. Sono possibili varianti che non modificano il perimetro, il dimensionamento e le dotazioni di aree per standards pubblici".

Il piano attuativo richiamato dal vigente PRG è il piano particolareggiato a destinazione artigianale approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 513 del 20/06/1977. Tale piano coinvolge una vasta area che il PRG vigente ha classificato in tre distinte zone: B4, D2 e D3, individuate nella tavola 201.III. B13, quasi interamente edificate secondo le previsioni del piano particolareggiato del 1977.

La ditta proprietaria del suddetto opificio ha richiesto al Comune di Urbino di ampliare la propria attività su un terreno limitrofo, di proprietà comunale, classificato dall'allora piano particolareggiato come "verde agricolo". L'area oggetto di richiesta è identificata catastalmente al foglio 19 mappale 917p., 494, 745p., 774. L'Amministrazione Comunale ha accolto favorevolmente tale richiesta e dopo l'approvazione della variante procederà all'alienazione della porzione di terreno interessata.

In base a quanto dichiarato dal Comune di Urbino l'area, ad oggi, risulta dotata delle urbanizzazioni derivanti dall'attuazione del piano, avvenuta negli anni 80 e 90, ed è quasi interamente edificata.

Le indicazioni dettate dal piano particolareggiato per l'area in esame prevedono la possibilità di poter edificare l'intera superficie produttiva ad esclusione di una fascia di 10 m dal limite della strada di lottizzazione e di una fascia di 10 m dal limite della zona identificata come "verde agricolo", lungo tutto lo sviluppo longitudinale della zona in questione.

La proposta di variante prevede un allargamento dell'area edificabile mediante lo spostamento del limite della zona edificabile di 10 m verso la zona di "verde agricolo" per una lunghezza di 145 m, per una superficie



complessiva di 1.450 mq (145 mt. X 10 mt.), con conseguente traslazione della fascia libera inedificabile di 10 m dalla zona a "verde agricolo".

Contestualmente, la superficie residuale dell'attuale zona a "verde agricolo" di proprietà comunale, pari a 3.096 mq, verrà destinata a zona di "verde pubblico" al fine di incrementare la dotazione territoriale di standards dell'area artigianale.

L'area non interferisce con vincoli ambientali particolari se non una piccola porzione posta ad ovest del comparto produttivo, ricadente catastalmente nei mapp.li 917 e 745 del foglio 19, caratterizzata dalla presenza del vincolo di cui all'art.142 punto c del D.lgs. 42/2004, acque pubbliche (150 m tutela corsi d'acqua).

3. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Nonostante la variante in esame determini un incremento della superficie edificabile per l'ampliamento di una attività produttiva, facendo venir meno una delle condizioni necessarie per rientrare fra i casi che possono essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS in forma semplificata, di cui al comma 5 del paragrafo A.3), della D.G.R. n. 1647/2019, l'ufficio scrivente ha ritenuto di non respingere l'istanza avanzata dal Comune in quanto la documentazione presentata ha consentito di effettuare una valutazione appropriata rispetto alla significatività degli impatti generati dalla variante medesima.

Alla luce di quanto descritto al paragrafo precedente;

Visto il contesto produttivo nel quale risulta inserita l'area di variante, già urbanizzato e quasi completamente edificato;

Considerato che nell'area oggetto di variante non sono presenti particolari vincoli e/o tutele ambientali, fatta eccezione di una piccola porzione residuale, posta ad ovest del comparto produttivo, ricadente all'interno del vincolo di tutela dei corsi d'acqua (150 mt.), di cui all'art.142 punto c del D.lgs. 42/2004;

Tenuto conto che ai fini dell'approvazione della variante medesima dovrà comunque essere acquisito il parere della Regione Marche, ai fini della compatibilità geomorfologica ed idraulica, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e dell'art. 10 della L.R. 22/2011;

Evidenziato che verranno incrementati gli standard urbanistici prevedendo una zona di verde pubblico;

Questo ufficio ritiene che l'attuazione della variante in oggetto, proposta dal Comune di Urbino, non determini alcun impatto significativo sull'ambiente e sul patrimonio culturale tale da richiederne l'assoggettamento a VAS.

Si ritiene tuttavia necessario richiedere una misura di mitigazione che possa compensare l'incremento di superficie edificabile previsto con la variante e migliorare la sostenibilità ambientale dell'intervento prescrivendo la realizzazione di una superficie boscata con piantumazioni ad alto fusto e autoctone, avente una ampiezza pari a quella sottratta (1.450 mq), da realizzarsi nell'adiacente zona adibita a verde pubblico.



4. CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto questo ufficio propone di esprimere parere favorevole per l'esclusione della variante in oggetto dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06, a condizione che siano ottemperata la prescrizione evidenziata al precedente paragrafo 3.

La Responsabile della P.O. 6.3 dichiara di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse anche parziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, nei confronti dei destinatari del presente atto.

La Responsabile della P.O. 6.3
Arch. Marzia Di Fazio
Originale firmato digitalmente